

1. 21

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo determinato che l'infra scritto progetto di legge, venga presentato al Parlamento Nazionale. Col predetto Nostro Ministro, che è incaricato, di esporre i motivi, e di sostenere la discussione.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei Capitoli 4. e 6. tit. 10 del Regolamento generale per la leva Militare in data 16embre 1834, continueranno ad essere in vigore per i residenti, i quali si troveranno già legalmente dichiarati al tempo in cui verrà posta in attività la legge del 20. Marzo 1854. sul reclutamento dell' Esercito.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite dai citati Capitoli 4. e 6. del Regolamento generale sulla leva Militare, all' Ispettore Generale delle Leve, e al Comandante della Provincia, verranno esercitate dall' Intendente della medesima.

Art. 3.

Riguardo ai residenti legalmente dichiarati, e ai cui all' art. 1.º il Militare generale di Guerra, sulla proposta dell' Intendente della Provincia, continuerà come fu fatto a operare la cancellazione.

Art. 4.

Trattandosi di domanda di cancellazione in via di grazia per parte di alcuno dei renitenti, di cui nel precedente articolo, la medesima sarà trasmessa all'Intendente della Provincia a cui il ricorrente ha appartenuto per ragione di leva.

L'Intendente adunerà le opportune informazioni, e queste, col suo avviso in merito della domanda, trasmetterà al Ministro della Guerra.

Qualora vi emanerà il Sovrano Decreto di grazia, il Ministro della Guerra ne parteciperà il tenore allo stesso Intendente per la sua esecuzione.

Art. 5.


Di renitenti, i quali al tempo dell'attivazione della citata legge sul reclutamento dell'Esercito, si troveranno soltanto denunciati, si applicherà il disposto dalla medesima.


L'Intendente, colla scorta degli stati di denuncia che riceverà dall'Auditore Generale di Guerra, formerà la lista dei renitenti, e la medesima farà pubblicare entro il termine di due mesi, dal giorno in cui la detta legge sarà posta in vigore.

Art. 6.

Nel concorso delle due leggi 16 Dicembre 1837, e 20 Marzo 1854, si applicherà la pena più mite.

Fatto: Torino 15 Marzo 1855





Signori

Nei primi giorni Del seguente mese Di Aprile verria pubblicata la Dichiarazione Di Discarico finale sulla Classe 1833. ed in quel punto comincerà ad essere in vigore la Legge sul Reclutamento Del 20 Marzo 1834.

Le norme per stabilire la Renitenza alla Leva Di un individuo che pene cui Deve andar soggetto il renitente sono nella Nuova Legge affatto diverse e Distinte Da quelle che erano prescritte Dal R. Editto e Regolamento 16 Febbre 1837. che finora regola la Leva Militare.

Giusta la Legislazione Del 1837 i renitenti sono denunciati Dai comandanti Militari Di Provincia all' Uditore Generale Di Guerra, il quale, appurata la circostanza che l'individuo senza legittimo impedimento non si presenta a soddisfare il dover suo, pronuncia la legale Dichiarazione Di renitenza.

Renitenti alla Leva secondo il R. Editto e Regolamento Del 1837.

Differenza fra i Denuciati renitenti
ed i renitenti legalmente dichiarati

Corrono dunque i renitenti Due
Stadii; nel primo non sono che Denuciati
renitenti od in altri termini ingiusti
di renitenza; nel secondo sono legal-
mente dichiarati, il che, giusta la
Legge Del 1837, equivale ad una regolare
condanna.

Diverso è il trattamento che
subiscono a seconda Dei Due casi

Le soltanto Denuciati

1.^o Possono sfuggire ad ogni pena se si
presentano spontanei ed adducono
giustificazioni. Il Comandante Di
Provincia rassicurando sensibile la
renitenza può proporre la loro restitu-
zione in tempo all'Ispettore Delle
Lese, il quale rassicurando fondate e
meritevoli di riguardo i motivi ad-
dotti, ha facoltà di richiedere l'Uditore
Generale Di Guerra Di non pronuncia-
re la dichiarazione legale.

2.^o Sono assoggettati al servizio Di
anni 8 continui, se si presentano
bensì volontari, ma non hanno
giustificazioni per non avere obbedito
in tempo debito.

3.^o Sono sottoposti ad un assento Di
rigore d'anni 12 in un Reggimento
di Fanteria ove vengano arrestati.

Nel secondo caso, cioè se già sono
legalmente dichiarati, la loro sorte
è già fissata preventivamente e non
la possono sfuggire, se non interven-
ga un Reale Decreto di grazia.

Come sopra si è detto, la Dichia-
razione di renitenza costituisce
una vera condanna del renitente

la quale, quantunque pronunciata Durante
la sua renitenza e coi in Dichi. Contumacia
il R. Editto e Regolamento del 1837
la considera come irrevocabile.

Di fatti Durante la stessa renitenza
del Dichiarato, gli Agenti Demarcati
obbligano il medesimo e la sua famiglia
al pagamento di una multa di L. 200
in tempo di pace, di L. 400 in tempo di
guerra; e quando poi si presenta, o
viene arrestato subisce senza più il
servizio di pena che è di 12 anni nel
Corpo franco per gli arrestati, di 12
anni in un Reggimento di fanteria
per coloro che si costituiscono spontanei

Renitenti alla Lexa secondo la Nuova Legge
Del Reclutamento 20 Marzo 1854.

Venendo ora alla Nuova Legge
Del 20 Marzo 1854, stabilisce la
medesima che Dopo chiusa la Sessione
completiva dei consigli di Lexa, l'Inten=
dente della Provincia raccoglie in
un Elenco tutti i Designati che non
si presentarono e che vengono tenuti
come renitenti ed il decimo giorno
Dopo la promulgazione del Discarico
finale fa pubblicare detto Elenco al
Capoluogo e nei luoghi comuni di sua
Provincia.

La pubblicazione di questa lista
equivale alla dichiarazione di
renitenza, ma colla Diversità che
questa dichiarazione di renitenza
precede il giudizio e non è più essa
stessa una condanna come nell'
antico sistema.

Ed invero i renitenti coi Dichia
rati, ove vengono colti da arresto
e si presentano volontari, sono

rimefi all' Autorità Giudiziaria,
la quale procede contro Diefi in
conformità Degli Articoli 176 e 177.

La pena che loro può essere appli-
-cata è quella Del carcere Da due
-mesi a due anni, secondo che si presen-
-tano spontanei prima Dopo il limi-
-te Di un anno Dalla Data Della
Dichiarazione Di renitenza, opibens
sono arrestati.

Necessità Di disposizioni transitorie.

Stando dunque per essere chiamata
in vigore la Detta nuova legge, e po-
- nelle sue disposizioni transitorie
non ne contiene alcuna che si riferisca
ai Renitenti Delle Leggi anteriori
che trovansi soltanto Denunciati e non
Dichiarati.

È qui avviene che non tutti i reniten-
-ti Delle ultime Leggi furono già chia-
-rati tali Dall' Uffizio Di Guerra;
il ridotto personale Di quell' Uffizio,
le molteplici operazioni cui deve dar
-passo prima Di pronunciare la condan-
-na ed il gran numero Di renitenti che
venne denunciato, hanno ritardato
i lavori per modo che quando la Legge
del 20 Marzo sarà posta in attività
una parte Dei renitenti Della classe
1830 e tutti quelli Delle classi successe
avranno ancora Da ricevere la legale
Dichiarazione Di renitenza, il loro
giudizio non avrà ancora avuto luogo.

Riesce indispensabile il determina-
-re com' essi faranno trattati ed in
qual pena dovranno incorrere.

Di più anche per renitenti già
legalmente Dichiarati può succedere

non l'arresto, ma la loro presentazione volontaria e questa presentazione può aver luogo dopo che sarà posta in esecuzione la nuova Legge.

Non si vede infatti seguono presentazioni volontarie di renitenti appartenenti a Lexe remotissime:

Il Regolamento Del 1857 all'Articolo 194, l'alinea prescrive che il renitente legalmente dichiarato, presentandosi volontario verrà arruolato in un Reggimento Di Fanteria per servire 17 anni sul piede D'Ordinanza.

Esso non determina alcun tempo utile per la presentazione volontaria ed applica la sua disposizione in qualsiasi tempo abbia avuto luogo la presentazione.

Ma questo Regolamento troverasi abrogato all'istante Dell'attivazione della Nuova Legge Del 20 Marzo 1854 ed il renitente legalmente dichiarato, che è allora in porsi costituire, non potrebbe godere del favore che gli accordava la Legge preesistente nel caso Di sua volontaria presentazione.

Occorre osservare che al medesimo non farebbe nemmeno applicabile la presentazione volontaria prescritesi dall'articolo 176 Di essa Nuova Legge sia perchè sarebbe già trascorso il termine da essa stabilito, sia perchè la presentazione ivi contemplata precede il giudizio ed il renitente legalmente dichiarato è già un condannato. 3

Articolo 1^o del Progetto

Si fa dunque evidente la necessità di qualche legale disposizione che si riferisca a questi reitenti delle classi uniche, sia semplicemente denunciati, sia legalmente dichiarati ed è perciò che d'ordine del Re abbiamo l'onore di presentarvi l'unico Progetto di Legge, i cui articoli del quale ci faremo a brevemente motivare.

Non provvedendosi con una relativa disposizione di Legge, la quale conservi per reitente legalmente dichiarato il favore della presentazione volontaria concessogli dalla Legge attuale, sotto l'impero della quale seguì il primo istante della loro reitentezza, ne avverrebbe che il reitente legalmente dichiarato e presentato si spontaneamente farebbe pareggiato a quello che viene tratto in arresto.

Articolo 2^o

Come però, giusta la nuova Legge, la Presidenza del consiglio di Lega sta affidata non più al comandante, ma invece all'intendente Cte della Provincia, così il sottosegretario crede di proporre una disposizione la quale conferisca allo stesso intendente le attribuzioni che esercitava il comandante della Provincia nella parte dell'attuale Legge sulla Lega m^{re} che verrebbe conservata.

Articolo 3^o

La cancellazione dei reitenti legalmente dichiarati a termini della Legge sulla Lega Militare non è la semplice cancellazione prescrida dalla nuova Legge

ful Reclutamento, ma una cancellazione di una Condanna sembra che questa debba venir fatta dalla stessa Autorità Giudiziaria che pronunziò la sentenza e non da un'Autorità Amministrativa.

L'Intendente, come quegli che in virtù dell'articolo 2.^o del Progetto venne investito delle attribuzioni già conferite all'Ispettore Generale delle Lese ed al comandante della Provincia, all'attivazione della nuova Legge, riceverà sicuramente e dal comandante stesso e dall'Ispezione G.^{le} delle Lese gli Stati tutti dei dichiarati renitenti appartenenti alla sua Provincia. lo stesso Intendente perciò potrà proporre la cancellazione.

Articolo 14.^o

Come nelle nuove Leggi Fondamentali dello Stato, non più all'Uditore Generale, ma al Ministro della Guerra spetta il proporre alla Clemenza Sovrana, così il sottoscritto ha creduto di riformare gli Articoli 611. e 612 del capo 6.^o Titolo 10.^o del Regolamento sulla Lese M.^{re}, il Disposto del quale troverebbesi conservato coll'articolo 1.^o del qui unito Progetto.

Articolo 15.^o

In ordine ai renitenti che al tempo in cui farà posta in attività la nuova Legge sul Reclutamento, si troveranno soltanto denunziati, deggiono i medesimi, a parere del sottoscritto, essere sottoposti interamente alla nuova Legge

Senonché la Denunzia prescritta
Dalla Legge attuale sulla Lesa
M^{re} non ha carattere alcuno di
pubblicità, ma solo prepara la
legale Dichiarazione di renitenza.

La lista di renitenti che a
termine dell' Articulo 174 rlinea
Della Legge sul Reclutamento
viene formata dall' Intendente,
ella è invece per cura del medesimo
pubblicata.

La lista e la pubblicazione della
medesima costituiscono l'accusa,
la Dichiarazione di renitenza.

Da questa Dichiarazione di
renitenza decorre il tempo utile
per la presentazione volontaria
del renitente.

Sembra per tal modo come per
renitenti solamente denunziati
al tempo della Nuova Legge, l'Inten=
=dente della Provincia, a cui li mede=
=simi hanno appartenuto per ragione
della loro Lesa, debba, sulla scorta
delle Denunzie che l' Auditore G^{le}
ricevette dai rispettivi comandanti
e che dal medesimo gli verranno
trasmesse, formare la lista e pub=
=blicarla in conformità del citato
Articulo 174, senonché la pubblicazi=
=one della lista giusta il disposto
di esso Articulo deve seguire 10
giorni dopo la promulgazione del
Decreto finale.

Questo termine non farebbe
applicabile ai renitenti denuncia=
=ti che potessero rimanersi sulla

Classe Dell'anno 1830 ed a tutti quelli che rimarranno sulle successive classi Degli anni 1831. e 1832, giacchè il rispettivo Discreto finale Della medesima farebbe già stato eseguito molto tempo prima.

Non meno sarebbe applicabile ai reitenti denunciati ed appartenenti alla classe 1833 per seguenti motivi.

L'istante Del Discreto finale Della classe Dell'anno 1833 corrisponde l'istante stesso Dell'attivazione della Nuova Legge sul Reclutamento.

Prima dell'attivazione Della Nuova Legge non potrebbe l'Uditore Generale di Guerra trasmettere a ciascun Intendente gli Stati di denuncia Dei reitenti.

Dopo la trasmissione Di quelli Stati, incumberebbe all'Intendente la formazione, non già di una sola lista di reitenti appartenenti tutti alla stessa classe, ma bensì alla formazione di più liste relative rispettivamente alle classi 1830 = 1831 e 1832, per modo che la pubblicazione delle medesime dovrebbe necessariamente seguire oltre il termine stabilito dall'articolo 174 alinea.

Articolo 6^o

Egli è principio Di Diritto che nessun reato può punirsi con pena che non era pronunziata Dalla Legge prima che fosse comune; Ma egli è ugualmente principio considerato nella Legge penale.

comune e nella stessa Legge Penale.
m² che se la pena che era imposta
al tempo del commesso reato e quella
stabilita da una legge posteriore
prima però del giudizio si opera.
Diverso tra loro, sarà sempre ap-
plicata quella più mite.

Sembra che questo principio debba
parimenti venir consacrato nella
Legge sul Reclutamento.

L'attuale Legge sulla leva
m³ pronuncia per la Reintenza
la pena del servizio per 12 anni nel
Corpo dei cacciatori franchi e quella
pecuniaria di L. 200 in tempo di
pace e di L. 400 in tempo di guerra.

L'articolo 176 della Nuova Legge
sul Reclutamento punisce, nel
tempo di pace la pena del carcere
da uno a due anni per l'evadente
arrestato; quindi precedendo la di
lui presentazione volontaria
entro l'anno dal giorno della
dichiarazione di reintenza
preferisce la stessa pena del carcere
circoferitta però entro il minimum
di due mesi ed il maximum di mesi
sei; se la presentazione volontaria
poi ha luogo dopo l'anno, determi-
na il minimum della pena a sei
mesi ed il maximum ad un anno.

Lo stesso articolo preferisce che
nel tempo di guerra le pene da esso
stabilite siano portate al doppio.

La pena del carcere stabilita
dal citato articolo della nuova
Legge per l'evadente arrestato, non

è tassativamente Determinata a
Due anni, ma viene fatta facoltà
al giudice di spaziare tra il minimum
di un anno ed il maximum di Due
anni, cosicchè il giudice seguendo
le norme di graduazione delle
pene segnate dal codice penale
Comune, pare che prima di giungere
al maximum di due anni possa,
partendo dal minimum di un anno,
spaziare di mese in mese infino
al maximum di Due anni.

Nello stesso modo essendo la
presentazione volontaria seguita
entro l'anno dal giorno della
dichiarazione di renitenga, è fatta
facoltà al giudice, nell'applicazio-
ne della pena, di spaziare di mese
in mese entro il minimum di due
mesi ed il maximum di sei mesi.

Ove poi la presentazione volon-
taria segua dopo l'anno, anche in
tal caso il giudice ha la stessa
facoltà di limitarsi al minimum
di sei mesi ed di spaziare di mese
in mese prima di giungere al
maximum di un anno.

Le pene stabilite dal precitato
articolo 176 della Nuova Legge
sul Reclutamento sono portate
al doppio in tempo di guerra.

Questo doppio di pena è neces-
sariamente subordinato alla
graduazione della pena stabilita
pel tempo di pace, cosicchè il
giudice deve prima d'ogni cosa
determinare qual pena applicherà.

3

col reitante in tempo di pace e questa fissata raddoppiarne la durata e perciò non può dirsi che pel reitante arretrato, la pena sia temporariamente quella di quattro anni di carcere, ma bensì il doppio di quella che gli si applicherebbe in tempo di pace.

L'effensibilità della pena stabilita dalla Nuova Legge pel Reclutamento e la facoltà implicitamente lasciata al giudice di spaziare entro il minimum ed il maximum della medesima, rendono questa sicuramente più mite delle due pene, pecuniaria una e di servizio l'altra stabilite dalla Legge attuale.

Siccome però la legge non deve dichiarare quale sia la più mite ma rimetterne il giudizio a chi deve farne confronto ed applicarla, così onde evitare giudizi contrarii i quali avverrebbero, giacché non tutti i Tribunali civili potrebbero forse apprezzare in egual modo la pena del servizio per 12 anni nel corpo dei cacciatori franchi, il Ministero della guerra prenderebbe gli opportuni concerti a tal riguardo colla Grande Cancelleria, onde, con opportuna istruzione agli avvocati fiscali, si additasse loro che la pena più mite è quella preferita dalla Nuova Legge.

Allegato

SESSIONE 1853-54

N.° 163-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GALLENGA, DEPRETIS, MENABREA, NAYTANA, QUAGLIA,
CUGIA, CAVALLINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 17 marzo 1855

Disposizioni transitorie riguardo ai renitenti alle leve militari
anteriori al 1854.

Tornata del 28 marzo 1855.

SIGNORI,

Il Regolamento Generale del 16 dicembre 1857, il quale contiene le disposizioni tuttora vigenti riguardo ai contravventori alla leva militare, distingue tra i renitenti semplicemente *denunciati* ed i renitenti legalmente *dichiarati*; e per questi e per quelli fissa quindi diverse norme di procedimento e diverse penalità.

La recente legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854, ommessa tale distinzione, stabilisce altra forma processuale, altra pena contro i renitenti.

Questa legge, a termini dell'articolo 188 della medesima, deve essere posta in attività subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del 1853; ed il signor Ministro della Guerra, allorquando si discuteva pochi giorni or sono in questa Camera il progetto di legge per la leva militare sulla classe del 1854, ha formalmente dichiarato che il discarico finale su quella dell'anno 1853 sarebbe stato pronunciato nei primi giorni del prossimo aprile.

Essendo adunque imminente il passaggio dall'antica alla nuova legge, il Governo, a torre di mezzo ogni conflitto tra l'una e l'altra, riconobbe la necessità di alcune disposizioni

(163-A)

2

transitorie sui renitenti, la sorte dei quali non fosse ancora in modo definitivo determinata.

A questo scopo tende il progetto di legge presentato dal signor Ministro della Guerra nella tornata del 12 corrente marzo; e tre sono i principii ai quali esso si informa:

1. Che gli effetti e le conseguenze delle sentenze in materia giuridica vogliono essere determinate unicamente dalle leggi in vigore al momento in cui quelle furono pronunziate;

2. Che le leggi, le quali stabiliscono le forme ed i modi da osservarsi nell'instituire i giudizi, devono essere applicate anche per quei fatti che fossero avvenuti in tempo anteriore alla loro promulgazione;

3. Che nel contrasto di due leggi penali deve sempre applicarsi la più mite.

Questi sono principii incontestabili: e la vostra Commissione è perciò d'avviso che i primi cinque articoli del progetto possano essere approvati, salve alcune variazioni di pura forma che ne rendano più precise le disposizioni.

L'adozione dell'articolo 6, come quello che si limita a dichiarare il terzo principio che fu superiormente esposto, vale a dire che nel concorso delle due leggi del 16 dicembre 1837 e 20 marzo 1854 si debba applicare la pena più mite, la Commissione vi avrebbe di buon grado del pari proposto, quando niuna difficoltà, niun inconveniente fosse per sorgerne nella applicazione.

Ma siccome può elevarsi dubbiezza se la pena stabilita dalla nuova legge sia più mite o più grave della pena sancita dalla legge antica, ed il dubbio può anche apparire grave se si tiene conto delle considerazioni che dal signor Ministro della Guerra vennero esposte nel suo rapporto che precede il progetto, così la vostra Commissione, dopo d'aver esaminato quale veramente delle due pene sia la più mite, ha creduto debito suo il risolverlo, perchè la meno dura penalità fosse sempre da tutti i Tribunali applicata.

Secondo il Regolamento Generale per la leva militare approvato col R. Viglietto del 16 dicembre 1837, i renitenti legalmente dichiarati sono assoggettati ad un servizio per anni dodici in un reggimento di fanteria o nel Corpo Franco, secondochè si costituiscano spontaneamente oppure vengano arrestati, e sono inoltre tenuti al pagamento d'una multa di L. 200 in tempo di pace, e di L. 400 in tempo di guerra.

I renitenti poi che sieno soltanto *denunciati* incorrono in una sola e minore pena di servizio.

A tenore invece della nuova legge del 20 marzo 1854 la pena contro i renitenti è del carcere in tempo di pace da due mesi a due anni, e del doppio in tempo di guerra.

Il signor Ministro della Guerra, ritenuto che ai Tribunali secondo la legge del 20 marzo 1854 è attribuita la facoltà di spaziare tra il *minimum* di due mesi ed il *maximum* di due anni di carcere in tempo di pace, e di quattro mesi a quattro anni in tempo di guerra, epperchè di applicare secondo le diverse circostanze attenuanti anche solo la minima pena di due

o di quattro mesi di carcere, mentre la legge del 1837, oltre la multa o di lire 200 o di lire 400, obbliga in ogni caso i renitenti *dichiarati* ad un servizio militare per anni 12, dichiara senza esitanza, che la pena più mite è quella dalla nuova legge ammessa.

Fatta questa dichiarazione, il signor Ministro crede ciò non ostante doversene rimettere la interpretazione ai Tribunali; ma siccome prevede pure che le loro sentenze possono essere le une alle altre diametralmente opposte, così, per introdurre unità di giurisprudenza, è d'avviso che dal Dicastero di Grazia e Giustizia si abbiano a diramare istruzioni agli Avvocati Fiscali, nelle quali sia loro additato che la pena più mite è quella dalla nuova legge prescritta.

Se non che, senza soffermarsi a notare che sarebbe d'uopo tenere conto non tanto del *minimum* di due mesi di carcere, quanto del *maximum* di anni quattro che il potere discrezionale dei Tribunali potrebbe applicare nei tempi massime che corrono, è innanzi tutto ovvio lo scorgere che il temperamento suggerito dal Ministero non varrebbe neppure a raggiungere l'intento che si propone, poichè se niuna istruzione puramente governativa può avere sì grande forza da imporre ai Tribuuali l'obbligo di seguire nell'applicazione della legge quella interpretazione che dal solo Ministero loro venisse proposta, tanto minore effetto potrebbe essa esercitare, quando la coscienza dei Giudici potentemente vi si ribellasse.

Egli è poi canone di gius penale, che il criterio per ben conoscere dell'importanza e dell'efficacia delle pene, e della loro gravità relativa, piuttostochè dalla maggiore o minore durata, debbasi desumere dalla diversa natura, indole ed intensità delle medesime, non che dalle legali conseguenze che siano per derivarne; e difatti nessuno può contestare che secondo la nostra legislazione, la pena, per esempio, di tre anni di reclusione non sia più grave di quella di cinque ed anche di sette anni di carcere.

E da questi principii partendo la vostra Commissione va al contrario convinta che, delle due pene antica e nuova contro i renitenti, la prima sia più mite della seconda.

Il carcere è una delle pene ordinarie ammesse dal dritto comune; il prolungamento del servizio militare è una pena meramente disciplinare.

Il carcere, sebbene non sia dal Codice penale annoverato fra le pene infamanti, imprime però, secondo l'opinione pubblica ed i costumi del nostro paese, una specie d'infamia di fatto in chi l'ha sofferto, per cui esso rimane presso i suoi concittadini inonorato; il raddoppiamento del servizio militare ed il pagamento della tenue multa nulla scemano alla riputazione del cittadino.

Il carcere, per difetto tuttora delle riforme che imperiosamente la Nazione reclama, rinchiude promiscuamente e rei de' più orribili crimini e semplici inquisiti; e questo fatto non potrebbe a meno di rendere la condizione d'un renitente ben

(163-A)

4

più dolorosa di quella fosse per riescirgli il prolungato servizio militare.

Perchè d'altronde il Parlamento avrebbe colla legge del 20 marzo 1854 sostituito all' antica pena quella del carcere? La Commissione crede di non andare errata affermando, che a ciò sia stato indotto dal riflesso appunto che, essendo il carcere generalmente considerato come pena più grave, il rimedio al male delle renitenze sarebbe stato più efficace.

A tutto ciò se si aggiunge, che il renitente uscendo dal carcere sofferto potrà difficilmente godere della buona estimazione dei suoi compagni d'arme; e che il carcere arreca sempre un aggravio allo Stato, laddove invece il prolungato servizio militare torna proficuo alla Nazione, voi avrete un complesso di argomenti che non vi lascerà più dubitare che la pena da pronunciarsi nel caso nostro sia quella stabilita dalla legge precedente, e che vi renderà perciò ragione della variante apporata dalla Commissione all'articolo 6.º

CAVALLINI *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei capitoli 4 e 6, tit. 10 del Regolamento generale per la Leva Militare in data 16 dicembre 1857, continueranno ad essere in vigore per i renitenti, i quali si troveranno già legalmente dichiarati al tempo in cui verrà posta in attività la legge del 20 marzo 1854, sul reclutamento dell'Esercito.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite dai citati capitoli 4 e 6 del Regolamento generale sulla Leva Militare, all'Ispettore generale delle leve, ed al Comandante della Provincia, verranno esercitate dall'Intendente della medesima.

Art. 3.

Riguardo ai renitenti legalmente dichiarati, e di cui all'articolo 1.º l'uditore generale di Guerra, sulla proposta dell'Intendente della provincia, continuerà come per lo passato ad operare la cancellazione.

Art. 4.

Trattandosi di domanda di cancellazione in via di grazia per parte di alcuno dei renitenti, di cui nel precedente articolo, la medesima sarà trasmessa all'Intendente della Provincia a cui il ricorrente ha appartenuto per ragione di leva.

L'Intendente assumerà le opportune informazioni, e queste, col suo avviso in merito della domanda, trasmetterà al Ministro della Guerra.

Qualora vi emani il Sovrano Decreto di grazia, il Ministro della Guerra ne parteciperà il tenore allo stesso Intendente per la sua esecuzione.

Art. 5.

Ai renitenti, i quali al tempo dell'attivazione della citata legge sul reclutamento dell'Esercito, si troveranno soltanto denunciati, si applicherà il disposto dalla medesima.

L'Intendente, colla scorta degli stati di denuncia che riceverà dall'uditore generale di guerra, formerà la lista dei renitenti, e la medesima farà pubblicare entro il termine di due mesi, dal giorno in cui la detta legge sarà posta in vigore.

Art. 6.

Nel concorso delle due leggi 16 dicembre 1857, e 20 marzo 1854, si applicherà la pena più mite.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Ai renitenti, già legalmente dichiarati al tempo in cui sarà posta in attività la legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854, saranno applicate le disposizioni dei capitoli 4 e 6, tit. 10 del Regolamento generale per la Leva Militare del 16 dicembre 1857.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite dai suddetti capitoli 4 e 6 all'Ispettore generale delle leve, ed al Comandante della provincia, saranno esercitate dall'Intendente della medesima.

Art. 3.

L'uditore generale di guerra, sulla proposizione dell'Intendente della provincia, continuerà come per lo passato ad operare la cancellazione dei renitenti contemplati nell'art. 1.º.

Art. 4.

Le domande di cancellazione in via di grazia dei renitenti, già legalmente dichiarati, saranno trasmesse all'Intendente della provincia, alla quale i ricorrenti abbiano appartenuto per ragione di leva.

~~L'Intendente assumerà ecc., il resto come contro.~~

~~Qualora vi emani ecc., il resto come contro.~~

Art. 5.

Contro i renitenti, i quali al tempo dell'attivazione della citata legge 20 marzo 1854 si troveranno soltanto denunciati, si procederà secondo le norme dalla medesima stabilite.

~~L'Intendente colla scorta ecc., il resto come contro.~~

Però saranno loro applicate le pene stabilite dalla legge 16 dicembre 1857.

~~Suppresso perché trasferito all'ultimo alinea dell'articolo precedente.~~

Approvato nella Tornata del 3. Aprile 1859.
Pellati